



TRIBUNALE ORDINARIO di Pescara

Il Giudice, Dott. Elio Bongrazio, nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Leone del Foro di Pescara;

visto il ricorso proposto ex artt. 14 ter della legge 3/2012 ai fini dell'apertura della liquidazione del patrimonio, depositato nell'interesse di [REDACTED] e iscritto il 13/04/2022;

visti i documenti prodotti e la relazione dell'O.C.C.;

vista la documentazione prodotta ad integrazione a seguito del decreto interlocutorio del 29/04/2022

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Pescara;

rilevato che, allo stato, sulla base della relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi e dei documenti disponibili, risulta che [REDACTED]

- ha fornito documentazione che consente la ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale;

- versa in una situazione di "sovraindebitamento", attesa l'incapacità, o quanto meno la difficoltà, della medesima di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

- ha corredato la proposta dalla documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 e 3, della legge n. 3/2012, nonché dall'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà del debitore, in armonia a quanto previsto dall'art. 14 ter, comma 3, della citata legge.

Tanto premesso, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7 comma 1 e 9 della legge n. 3/2012, si osserva che:

sotto il profilo soggettivo, sulla base della relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi e dei documenti disponibili, il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui al capo II della legge n. 3/2012;

non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni ai procedimenti ad altri procedimenti ex L. 27.1.2012, n. 3;

- sulla completezza della documentazione prodotta:

Il ricorso depositato è completo della documentazione richiesta dall'articolo 9 della legge 3/2012.

Infatti la proposta, anche a seguito dell'integrazione del 18/05/2022, risulta corredata:

- a. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute,
- b. dichiarazione dei redditi o documentazione equipollente relativa agli ultimi tre anni,
- c. indicazione degli atti dispositivi del patrimonio negli ultimi 5 anni,

- d. elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia dell'istante,
- e. certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Pescara

il tutto attestato dalla relazione del professionista Dott. Gianluca Marini, unitamente all'elenco dei beni inventariati di proprietà dal debitore, in armonia a quanto disposto dall'art. 14 ter, comma terzo, della legge n. 3/2012.

Ciò premesso, la complessiva esposizione debitoria maturata dall'istante, come emerge dal ricorso e dalla relazione particolareggiata versata in atti, ammonta ad 319823,34 oltre spese che saranno attribuite al liquidatore da soddisfarsi mediante il conferimento ai creditori dell'integrale patrimonio dell'istante, da rinvenirsi nel ricavato della vendita della piena proprietà dell'immobile e relativo garage sito in Pescara via [REDACTED] stimato in € 315.000,00, della quota indivisa di 1/6 dell'immobile sito in [REDACTED] del valore di circa 23.600,00 euro e della quota parte dello stipendio percepito che consente il pagamento delle spese di procedura, il pagamento integrale del creditore ipotecario e parziale dei creditori chirografari;

considerato che la debitrice percepisce lo stipendio mensile di € 1.700,00 e che il fabbisogno familiare (composto dall'istante e da due figli), quantificato nella prima relazione dell'esperto in € 600,00 mensili, va determinato, sulla base delle ulteriori spese per utenze domestiche inizialmente non menzionate e di una migliore quantificazione di spese per vitto, in complessivi € 1.200,00 mensili;

ritenuto, quindi, che nel corso della durata della procedura (non inferiore a quattro anni) l'importo da lasciare nella disponibilità della ricorrente sia pari a 1.200,00 euro mensili;

ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del Liquidatore essendovi immobili in capo al debitore ricorrente, per i quali si dovrà disporre la vendita con procedura competitiva *ex art. 14 novies*;

considerato che l'esperto ha chiarito come la situazione di sovraindebitamento è insorta all'incirca nell'anno 2018 allorché il marito della ricorrente, che in precedenza godeva di un reddito più che sufficiente per il pagamento delle rate del mutuo, ha visto gravemente peggiorare la propria situazione economica sfociata in un fallimento con conseguente impossibilità di provvedere al pagamento delle ulteriori rate di mutuo;

chiarito che le parti della relazione dell'O.C.C. che attengono alla meritevolezza del debitore, non rilevano ai fini dell'ammissione alla procedura, ma soltanto ai fini dell'eventuale esdebitazione, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice esclusivamente di verificare la completezza della relazione sotto tale aspetto. Avvalorano tale opinione il fatto che il controllo di cui all'art. 14 comma 2 lett a) nell'ambito del procedimento di esdebitazione è successivo alla chiusura della liquidazione nonché che la liquidazione è comunque prevista a titolo sanzionatorio, nel caso di conversione da una procedura con accordo o con solo piano che non abbiano raggiunto il loro esito fisiologico per inadempimento o per frode del sovraindebitato. Dunque, se si accede alla procedura di liquidazione anche in caso di frode, scoperta durante l'esecuzione del piano o dell'accordo, si vede bene che la mancanza di meritevolezza iniziale non può essere impediente rispetto alla liquidazione; lo sarà semmai rispetto alla sua naturale evoluzione, che è l'esdebitazione;

ritenuto che, sebbene la L. n 3/2012 non parli espressamente di un piano di riparto, il liquidatore dovrà distribuire le somme che mese per mese verranno accantonate per soddisfare i creditori in base

alla graduazione conseguente alla loro ammissione al passivo e rimettendo al Liquidatore l'eventuale previsione di riparti parziali e le relative scadenze, previa quantificazione del compenso spettantegli in prededuzione sulla base dei parametri indicati dalla DM 202/2014;

La procedura di liquidazione può, pertanto, dichiararsi aperta.

p.q.m.

Il Giudice designato, così provvede:

- Dichiarata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED] nata a Pescara [REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e, per l'effetto, nomina liquidatore il dott. Gianluca Marini con studio in Pescara, via Sandro Botticelli n. 35 (PEC: gianlucamarini@odcecpescara.it), professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall., già O.C.C.;

Dispone che il liquidatore:

- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 14 *sexies* L.n. 3/2012;
- provveda alla formazione dello stato passivo *ex* art. 14 *octies* L.n.3/2012;
- predisponga un programma di liquidazione *ex* art.14 *novies* L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive ovvero provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della Giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

Autorizza sin da ora il nominato liquidatore a subentrare nelle eventuali procedure esecutive singolari pendenti che abbiano ad oggetto beni immobili offerti in liquidazione.

Dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti, ove previsto nel programma di liquidazione.

Ordina la pubblicazione a cura del liquidatore della domanda e del presente decreto, con esclusione della relazione particolareggiata dell'O.C.C. e, comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., ove presenti nella stessa domanda o nel decreto di ammissione, sul sito internet del Tribunale di Pescara, con esclusione di qualsivoglia divulgazione al di fuori dell'ambito strettamente processuale.

Ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore.

Ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, II comma, lett. f) che risultino esclusi dalla liquidazione le somme necessarie per contribuire al mantenimento del nucleo familiare, quantificate per il ricorrente - *rebus sic stantibus* - in € 1.200,00 netti mensili (l'O.C.C./liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);

Ordina al ricorrente di riversare mensilmente alla procedura le somme che eventualmente percepirà in misura superiore a tale importo.

Dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice sull'attività liquidativa svolta e, in generale, sull'andamento e sulla gestione patrimoniale del debitore.

Avvisa il debitore che, qualora nel periodo di vigenza della procedura dovessero sopravvenire attività, dovrà integrare l'inventario di cui all'art. 14 *ter* comma III.

Il presente decreto è titolo immediatamente esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni agli istanti e al Liquidatore

Pescara, 25/05/2022

Il Giudice delegato
dott. Elio Bongrazio

Avv. Lucia Leone
Via Cipriani 5/1
65125 PESCARA
lucyleone@libero.it
lucialeone@avvocatopec.com

TRIBUNALE DI PESCARA
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
DI LIQUIDAZIONE DEI BENI EX Art. 15 ter, L. n.ro 3/2012

* * *

La Sig.ra [REDACTED], nata a Pescara (PE) il 25.01.1972 e residente in Pescara (PE) alla [REDACTED], rappresentata e difesa dal dott. Cantoresi Massimo, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara al n. 1184, con studio in Pescara (PE) alla Via Pisa, 6, unitamente all'Avv. Lucia Leone, con studio in Pescara Via Cipriani 5/1, (lucialeone@avvocatopec.com), ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultima come da mandato in calce al presente atto

PREMESSO CHE

- Con istanza depositata in data 25/02/2020 all'OCC Associazione OCC Commercialisti Associati di Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona per accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n.3/2012, chiedendo ed ottenendo la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di gestore della crisi; (doc.1)
- In seguito alla nomina del Dott. Gianluca Marini, dottore commercialista con studio in Pescara alla Via Botticelli n.35, quale gestore della crisi, è stato possibile predisporre una proposta di liquidazione dei beni ex art. 14 ter della legge 3/2012
- E' stato possibile ricostruire a beneficio dell'OCC le movimentazioni del patrimonio dell'esponente, dall'esame delle quali possono essere formulate le seguenti considerazioni:
 - a) l'esponente non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n.267, trattandosi di debitore non fallibile;
- vista la qualifica di consumatore ha fatto richiesta all'OCC di accedere alla procedura di sovraindebitamento scegliendo di attuare il piano liquidatorio.
- la [REDACTED] è separata legalmente dal marito [REDACTED] e il suo nucleo familiare è formato dalla stessa e dai due figli [REDACTED]
- l'esponente dall'01/01/2022 è lavoratrice dipendente a tempo indeterminato a 40 ore settimanali [REDACTED] [REDACTED] dalla quale percepisce un netto in busta pari a euro 1600,00 circa.

- le ragioni del sovraindebitamento dell'esponente sono conseguenti alla perdita da parte del coniuge, ora separati, della propria attività con successivo fallimento della stessa, ragione per cui la ricorrente non ha potuto più adempiere ai pagamenti delle varie posizioni in essere, dando priorità alle spese essenziali;
- inoltre, essendo anche per l'ex coniuge la situazione già di importante indebitamento prima dell'emergenza sanitaria, a seguito del fenomeno epocale dai tratti certamente tragici per l'economia nazionale, è stata ancora più significativa la difficoltà di riuscire a contribuire ai bisogni dei figli, di cui a seguito della separazione si è fatta totalmente carico la ricorrente con riferimento a tutte le spese di istruzione, di salute di tutte le attività quotidiane degli stessi, e attualmente sono domiciliati, anche per ragioni di carattere economico, momentaneamente, c/o l'abitazione del genitore della ricorrente;
- ne deriva che il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità di adempierle deriva anche da uno shock, appunto la perdita per il coniuge del proprio reddito e conseguentemente la separazione legale, che ha inciso su un assetto in precedenza sostenibile ed equilibrato;
- trattasi quindi di una situazione di squilibrio perdurante che non fa riferimento ad una durata temporale della crisi, ma bensì alla sua *non transitorietà*;
- la ricorrente è proprietaria dell'immobile e relativo garage sito in Pescara alla [redacted] sul quale è in essere un mutuo ipotecario che a seguito della mancata regolarità di pagamento delle rate è oggetto di procedura esecutiva iscritta al [redacted] presso il Tribunale di Pescara la cui prossima udienza è fissata per la data del 10 maggio 2022.
- l'immobile unitamente al garage sono stati oggetto di valutazione da parte di un tecnico il quale ha stimato il valore del compendio immobiliare in euro 315.000,00.
- la attuale situazione debitoria della ricorrente, dettagliatamente indicata negli allegati, può essere così rappresentata

Passivo	Predeuzione	Ipotecari	Ipoteca giudiziaria	Privilegiati	Chirografari	Totale
- Compenso OCC (spese di giustizia)	13.926,61					13.926,61
- Compenso Avv. Leone (spese di giustizia)	3.000					3.000,00
- Debiti da Mutuo ipotecario		298.036,63			4.977,19	303.013,82
- Spese precetto e pignoramento		656,83				656,83
- Spese legali precetto e pignoramento					3.370,57	3.370,57

- Quote condominiali					2106	2106
- Agenzia Entrate - debiti erariali					372,72	372,72
- IFIS Npl srl - debiti finanziamento					514,68	514,68
- TARI Tributi locali					6788,72	6788,72
- TOTALE	16.926,61	298693,46	0	0	18129,88	333749,95

- la ██████████, in ottemperanza alla legge n. 3/2012 e successive modifiche ha proposto un piano liquidatorio quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti liquidando il garage e l'appartamento di proprietà su cui gravano difatti il debito di maggior rilievo.
- In sintesi la proposta consiste nel pagamento, non appena liquidata la proprietà immobiliare, con diverse percentuali di soddisfo.
- Nel dettaglio il Piano proposto prevede:
 - a) il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quale il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e degli eventuali ausiliari e più in generale delle spese di procedura quali pubblicità, F23 per trascrizione decreto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, ecc.;
 - b) il pagamento integrale (100%) delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano (compreso le spese per prestazioni professionali per l'esecuzione degli incarichi conferiti per l'introduzione del presente procedimento);
 - c) il pagamento parziale (75%) del mutuo oggetto della procedura esecutiva avviata dall'istituto di credito;
 - d) il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 25% dei crediti chirografari, verso società finanziarie, enti secondo la tabella qui di seguito riportata:

Creditore	Tipologia debito	Privilegio	Importo debito	Importo da pagare	% soddisf
SPESA OCC	Spese di giustizia	Prededuzione	13926,61	13926,61	100,00 %
SPESE PROCEDURE	Spese di giustizia	Prededuzione	3000	3000	100,00 %
SPRING SPV srl ex CARISPAQ SRA	Mutuo ipotecario	Ipotecario	298036,63	223527,47	75,00%
SPRING SPV srl ex CARISPAQ SRA	interessi	Chirografario	4977,19	3737,86	75,00%
SPRING SPV srl ex CARISPAQ SRA	Spese procedura esecutiva	prededuzione	4027,4	4027,4	100,00 %
CONDOMINIO I PLATANI	spese condominiali	Chirografario	2106	26,5	25,00%
ADRIATICA RISORSE	Tari dal 2015 al 2021	Chirografario	6788,72	1703,96	25,00%
IFIS NPL ex INTESA SAN PAOLO	acquisto elettrodomestico	Chirografario	514,68	128,67	25,00%

AGENZIA DELLE ENTRATE	debiti erariali	Chirografario	372,72	93,18	25,00%
TOTALE			333749,95	250671,65	

- In riferimento alla proposta di pagamento all'Istituto di Credito dell'importo del mutuo e degli interessi nella percentuale del 75%, benchè credito munito di privilegio in ragione della iscritta ipoteca, si specifica che detto stralcio si giustifica in primo luogo a causa della situazione economica generale che ha registrato un calo del valore degli immobili oltre al fatto che il mercato immobiliare è fortemente rallentato anche a causa della emergenza epidemiologica.

Inoltre si è tenuto conto sia del dettato normativo di cui all'art. 7, comma 1 della legge 3/2012 che impone limiti alla soddisfazione dei creditori privilegiati garantiti da una causa di prelazione sui beni. Per tali crediti, seppur prevista la possibilità di non essere pagati integralmente, e quindi stralciabili, viene posto il limite, "allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale su ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato del bene, ossia impone che il creditore privilegiato riceva una somma non inferiore a quella che percepirebbe esempio nel caso di vendita del bene nell'ambito della procedura esecutiva.

Anche la Cassazione, con ordinanza n. 4270 del 18 febbraio 2021, ha previsto, per i debitori non fallibili ex legge 3/2012, la generale falcidiabilità dei crediti tributari, privilegiati e chirografari, purchè non siano pagati nella misura inferiore a quella conseguibile in caso di eventuale liquidazione.

- sulla base di quanto illustrato e considerato, si ritiene fattibile e sostenibile la proposta della ██████████ in quanto in mancanza di proventi reddituali eccedenti il fabbisogno familiare la stessa mette a disposizione dei liquidatori tutti i beni posseduti e la procedura liquidatoria permetterà il soddisfacimento dei creditori nel pieno rispetto del principio della par condicio.
- Lo scrivente avvocato ritiene che sulla base dell'attuale normativa non risultano percorribili procedure alternative con la medesima efficacia e fattibilità, tanto meno optare per il piano del consumatore che alla luce dei debiti in essere non troverebbe effetto visto che la ricorrente deve mantenere due figli in piena età adolescenziale.

Tutto ciò premesso, l'esponente come sopra rappresentato e difeso, intende tuttavia portare a conoscenza del Giudice i seguenti aspetti:

- il debito maturato non può essere regolato con il reddito mensile della ricorrente di circa € 1.600,00= mensili;
- la documentazione reperita è risultata attendibile e completa come risulta dalla relazione particolareggiata qui allegata ex art. 14 ter terzo comma bis lett. e)
- è stata verificata l'assenza di atti in frode negli ultimi 5 anni, non sussistono atti dell'esponente impugnati dai creditori negli ultimi 5 anni, né risultano atti di disposizione anomali o carichi pendenti;

- l'esponente è proprietario della quota ideale di 1/6 di altro immobile ricevuto in successione, bene indivisibile e difficilmente collocabile sul mercato pro quota;
- l'esponente non è in grado di far fronte con mezzi ordinari a coprire le passività accumulate e non dispone di beni muniti di reale consistenza, a parte l'immobile che offre in liquidazione;
- inoltre l'esponente, come già illustrato in precedenza, è separata legalmente dal marito che, per sue vicissitudini imprenditoriali, non è in grado di versare alcunchè per il mantenimento dei figli adolescenti che sono totalmente a carico della stessa [REDACTED]

Per l'effetto,

CHIEDE

di essere ammessa alla procedura in epigrafe, ricorrendone i presupposti, previa assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 14 quinquies L. 3/2012.

Si depositano:

1-2) Nomina gestore e istanza OCC Associazione OCC Commercialisti Associati di Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona e accettazione;

3-5) perizia di stima immobile via del Santuario;

6) estratto conto Banca Unicredit

7) stato di famiglia

8) contratto di mutuo fondiario

9-12) atto di precetto, di pignoramento e precisazione del credito relativo alla procedura esecutiva in essere presso il

Tribunale di Pescara

13) documentazione debito IFIS

14- 19) centrali rischi- anagrafe tributaria


20) debito Adriatica Risorse;

21) busta paga [REDACTED]


22) relazione gestore Dott. Marini

Pescara 12 aprile 2022

Dott. Massimo Cantoresi



Avv. Lucia Leone



Avv. Lucia Leone
Via Cipriani 5/1
65125 PESCARA
lucyleone@libero.it
lucialeone@avvocatopec.com

TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA

Sezione Fallimentare

Nella causa iscritta al n.ro 11/2022 RG promossa da:

██████████a

(Avv. Lucia Leone)

* * *

NOTE AUTORIZZATE

NELL'INTERESSE di ██████████

Giudice Dott. Elio Bongrazio

* * *

A seguito del deposito da parte della Sig.ra ██████████, per mezzo del sottoscritto procuratore, della istanza di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 15 ter della legge n.ro 3/2012, il Giudice Delegato ha chiesto chiarimenti ed integrazioni concedendo all'uopo il termine di gg. 15.

In ottemperanza a tale provvedimento si depositano le seguenti note integrative oltre alle allegare note di chiarimenti del gestore nominato dott. Gianluca Marini.

ELENCO DEI CREDITORI:

- Spring Spv Srl per Mutuo ipotecario, interessi e spese della procedura esecutiva per il totale importo di € 307.041,22 ;
- Condominio I Platani per spese condominiali per l'importo di € 2.106 ;
- Adriatica Risorse per debiti tributari per l'importo di € 6.788,72 ;

- IFIS NPL ex Intesa San Paolo per residuo finanziamento per l'importo di € 514,08 ;
- Agenzia delle Entrate per l'importo di € 372,72 ;

* * *

FALCIDIA DEI CREDITI PRIVILEGIATI

In riferimento alla proposta di pagamento all'Istituto di Credito dell'importo del mutuo e degli interessi nella percentuale del 75%, benchè credito munito di privilegio in ragione della iscritta ipoteca, si specifica che detto stralcio si giustifica in primo luogo a causa della situazione economica generale che ha registrato un calo del valore degli immobili oltre al fatto che il mercato immobiliare è fortemente rallentato anche a causa della emergenza epidemiologica.

Inoltre si è tenuto conto sia del dettato normativo di cui all'art. 7, comma 1 della legge 3/2012 che impone limiti alla soddisfazione dei creditori privilegiati garantiti da una causa di prelazione sui beni. Per tali crediti, seppur prevista la possibilità di non essere pagati integralmente, e quindi stralciabili, viene posto il limite, "allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale su ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato del bene, ossia impone che il creditore privilegiato riceva una somma non inferiore a quella che percepirebbe esempio nel caso di vendita del bene nell'ambito della procedura esecutiva.

- Anche la Cassazione, con ordinanza n. 4270 del 18 febbraio 2021, ha previsto, per i debitori non fallibili ex legge 3/2012, la generale falcidiabilità *dei crediti tributari, privilegiati e chirografari, purchè non siano pagati nella misura inferiore a quella conseguibile in caso di eventuale liquidazione.*

* * *

In ogni caso, allorquando l'III.mo Giudice delegato ritenesse di non condividere tutto

quanto sopra esposto in materia di falcidia, questa difesa si adeguerà a tale convincimento prevedendo, con il ricavato della vendita, la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati, prevedendo a stralcio il soddisfacimento degli ulteriori creditori con il residuo del ricavato dalla vendita medesima.

Con osservanza

Si allega

- integrazione a firma del gestore dott. Gianluca Marini

Pescara, 18 maggio 2022

Avv. Lucia Leone